



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1006**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione dei criteri attuativi dell'articolo 59 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 per l'attuazione del Piano straordinario degli interventi in materia di edilizia abitativa agevolata per il 2010.

Il giorno **30 Aprile 2010** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

MAURO GILMOZZI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 59 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 stabilisce che la Giunta provinciale adotta un Piano straordinario degli interventi in materia di edilizia abitativa agevolata per il 2010, in deroga alle corrispondenti disposizioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m. e i..

I commi 5 e 6 del sopra citato articolo rinviano ad un provvedimento della Giunta provinciale la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi per gli interventi di acquisto e di costruzione di alloggi di cui ai commi 2 e 3, nonché per gli interventi di risanamento e di acquisto-risanamento del patrimonio edilizio esistente di cui al comma 6 della norma citata.

Si propone dunque l'approvazione dell'allegato alla presente deliberazione, nel quale sono disciplinati, in particolare:

- a) requisiti dei richiedenti;
- b) criteri per la determinazione della spesa ammessa a contributo;
- c) modalità e termini per la presentazione delle domande;
- d) criteri per l'applicazione dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 e dell'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 che riguardano la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi;
- e) fasce di agevolazione nonché livelli e tipologie di agevolazione, assicurando priorità alle giovani coppie e ai nubendi.

Il comma 7 del medesimo articolo 59 prevede inoltre che possono essere ammessi a contributo gli interessati che, nel periodo intercorrente tra il primo luglio 2008 e la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande sul presente piano straordinario 2010, hanno acquistato, anche ai fini di risanamento ovvero avviato la costruzione o il risanamento degli immobili oggetto del contributo medesimo.

Ai sensi del comma 5 del citato articolo 59, in data 15 marzo e 7 aprile, sono state sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che, pur condividendo in linea di massima i contenuti della presente deliberazione e dell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della stessa, ritengono sia dato eccessivo peso ai periodi di residenza in provincia di Trento superiori a 20 anni; il Relatore ha ribadito che tale quantificazione dei punteggi è derivata dalla circostanza che, a differenza di altre politiche, in questo caso non esiste una soglia minima, prevista per legge, di anni di residenza in provincia di Trento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la L.P. 13 novembre 1992, n. 21 e s.m. e i.;
- visto l'art 59 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3998 di data 29 marzo 1993 e s.m. e i.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1718 di data 10 luglio 2009;

- visti i pareri delle strutture competenti all'esame preventivo della presente deliberazione;
- visti i pareri dell'organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative espressi negli incontri del 15 marzo e 7 aprile 2010;
- visti i pareri favorevoli della Quarta Commissione permanente espresso nella riunione di data 19 aprile 2010 e del Consiglio delle Autonomie Locali espressi nelle riunioni di data 8 aprile 2010 e di data 26 aprile 2010;
- a voti unanimi legalmente espressi;

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per l'attuazione del Piano straordinario degli interventi per l'edilizia abitativa agevolata per il 2010, i criteri e le modalità individuate nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di stabilire che i requisiti di accesso, le caratteristiche delle abitazioni, il termine di approvazione delle graduatorie, l'ammissione a contributo di tutte le domande presentate da trentini emigrati all'estero, il numero e le tipologie di graduatorie, il punteggio relativo agli anni di residenza in provincia di Trento nonché i punteggi riguardanti l'indicatore ICEF costituiscono "livelli essenziali" per le Comunità che hanno viste trasferite le competenze in materia di edilizia abitativa agevolata alla data dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande;
- 3) di stabilire che le Comunità che hanno viste trasferite le competenze in materia di edilizia abitativa agevolata alla data dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande, tenuto conto dei livelli essenziali definiti al punto 2) e nei limiti degli stanziamenti che verranno loro attribuiti, possono fissare spese ammissibili e percentuali di contributo maggiori nonché punteggi in aumento o in diminuzione, ad esclusione di quelli relativi agli anni di residenza in provincia di Trento e all'indicatore ICEF, per i punteggi di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del comma 3 all'articolo 3 dell'allegato;
- 4) di stabilire che per le Comunità che non individuano spese ammissibili e percentuali di contributo maggiori nonché punteggi in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai precedenti punti 2) e 3), entro la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, si applica quanto stabilito dalla presente deliberazione;
- 5) di stabilire che alle domande per eventi straordinari di cui all'articolo 77 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s. m. e i., presentate dopo la data di apertura dei termini fissati per il Piano straordinario per il 2010, si applicano le agevolazioni previste dalla presente deliberazione;
- 6) di stabilire che i contributi previsti dal presente piano sono incompatibili con misure agevolative statali;
- 7) di stabilire che i contributi previsti dal presente piano non sono cumulabili con altri contributi provinciali, pertanto le singole spese non possono essere oggetto di doppia agevolazione;

- 8) di dare atto che in sede di programmazione degli interventi e di allocazione delle risorse viene data priorità agli interventi in favore di giovani coppie e nubendi;
- 9) di rinviare a successivo provvedimento la definizione di ogni altro criterio e modalità per l'attuazione del Piano straordinario per il 2010;
- 10) di dare atto che l'approvazione delle graduatorie non comporterà la decadenza di graduatorie approvate in base a precedenti Piani straordinari in materia di edilizia abitativa agevolata;
- 11) di stabilire che per quanto non espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente, in quanto compatibili;
- 12) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.

MLM - GR